REGOLAMENTO (CEE) N. 2441/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 [4], prevede, in particolare, disposizioni concernenti l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ; che, tuttavia, non è fissato alcun termine per il pagamento del prezzo d'acquisto da parte di detto organismo ; che è opportuno precisare tale termine, tenendo conto, in particolare, dei termini di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento per quanto riguarda il controllo della qualità dei formaggi offerti ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1107/68, il prezzo d'intervento si applica a formaggi consegnati in un magazzino situato a una distanza massima di 100 km dal luogo in cui sono in deposito ; che, per consentire all'organismo d'intervento di gestire, nelle migliori condizioni possibili, l'accesso ai depositi pubblici e in un intento di coerenza con altre misure d'intervento nel settore lattiero, è opportuno portare detta distanza a 350 km ; che è inoltre opportuno esprimere in ecu l'importo delle spese supplementari di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del suddetto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1107/68 è modificato come segue :

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Il pagamento dei formaggi acquistati dall'organismo d'intervento si effettua entro un termine che decorre dal 120° giorno successivo alla data in cui i formaggi sono stati immagazzinati e termina il 140° giorno successivo a tale data. »

2) L'articolo 5 modificato come segue :

a) al paragrafo 1, i termini « 100 km » sono sostituiti da « 350 km » ;

b) al paragrafo 2, i termini « 0,035 unità di conto » sono sostituiti da « 0,042 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.